
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Università della Calabria (*UNICAL*), nella persona del suo Rettore Prof. Nicola Leone, con sede in Rende (CS), alla Via Pietro Bucci, cubo 25, C.F. 80003950781, P.I. 00419160783, nonché, quale sua articolazione interessata, il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'Università della Calabria – Laboratorio di Documentazione (*Labdoc*) con sede in Rende (CS) 87036 via P. Bucci, rappresentato dal Direttore Prof. Roberto Guarasci, di seguito denominato “*il Dipartimento*”

e

Il Consiglio regionale della Calabria con sede in Reggio Calabria (RC) 89100 via Cardinale Portanova snc, C.F. 80001350802, P. IVA 02969530803 rappresentato dal Segretario/Direttore generale, Avv. Maria Stefania Lauria, di seguito denominato “*il Consiglio*”.

Premesso che

Il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'Università della Calabria ospita al suo interno il Laboratorio di Documentazione (*Labdoc*) che raccoglie le competenze in ambito archivistico e documentale presenti nell'Ateneo e che si è affermato come struttura di riferimento nazionale per attività di ricerca e consulenza nei campi dell'organizzazione e gestione della documentazione, dei sistemi di indicizzazione e classificazione e del knowledge e content management. I principali interessi di ricerca riguardano: la definizione di linguaggi specialistici in ambito scientifico-tecnico; la costruzione di dizionari, lessici, thesauri di dominio; la disambiguazione semantica; l'elaborazione automatica del linguaggio; la classificazione di documenti digitali; la mappatura semantica e l'indicizzazione di risorse e servizi in diversi campi del sapere, la conservazione della memoria documentale di uomini ed istituzioni del territorio.

Il Consiglio è interessato alle strategie di transizione al digitale, nell'ambito della complessiva riorganizzazione strutturale e gestionale della Pubblica Amministrazione, individuando nella gestione documentale un elemento strategico di efficienza, efficacia, economicità dell'azione pubblica nonché componente fondamentale della semplificazione e della trasparenza amministrativa. Per quanto concerne la formazione, gestione e conservazione dei documenti, il settore pubblico è soggetto a obblighi rigorosi discendenti dalla normativa in materia di archivi emanata ai sensi dell'articolo 9 della Carta

costituzionale, dalle norme in materia di documentazione e procedimento amministrativo e dalla più innovativa disciplina in materia di Amministrazione digitale. Il Consiglio tutto è da tempo impegnato nel perseguimento della trasposizione in digitale del proprio archivio, lavorando alla necessaria reingegnerizzazione dei processi e alla revisione dei procedimenti amministrativi, intersecate dalle normative in materia di trattamento dei dati, accessibilità, pubblicità e trasparenza delle informazioni oltreché dall'indispensabile revisione dei regolamenti e dalla correlata redazione degli strumenti di governo (manualistica, vademecum, modulistica...).

Considerato che

- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività connesse alla transizione al digitale, alla reingegnerizzazione dei flussi documentali e alla formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali del Consiglio;
- è interesse delle Parti formalizzare, attraverso apposito Protocollo d'intesa, tale rapporto di collaborazione scientifica;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Generalità

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa (di seguito denominato "*Protocollo*").

Art. 2 - Oggetto e Finalità

Il Consiglio e il Dipartimento si impegnano ad una reciproca collaborazione per l'attività di transizione al digitale e gestione documentale del Consiglio. Nello specifico, il Consiglio si impegna a offrire il proprio contributo di risorse umane, competenze, tecnologie e strutture per la realizzazione di specifici percorsi di ricerca-azione e a consentire l'accesso ai dati necessari allo svolgimento delle attività;

Il Dipartimento si impegna a supportare le strutture del Consiglio nella transizione al digitale e nella definizione di soluzioni e modelli di gestione e conservazione dei documenti digitali e degli archivi.

Art. 3 - Responsabili scientifici

I Responsabili Scientifici dell'attività saranno:

- per il Dipartimento, il prof. Roberto Guarasci;
- per il Consiglio, il dott. Angelo Daniele Scopelliti, Responsabile per la Transizione al Digitale e Dirigente del Settore informatico e Flussi informativi.

Art. 4 - Referenti Operativi

Al fine di coordinare gli interventi nei settori di rispettiva pertinenza, le Parti potranno individuare dei referenti operativi per le singole attività previa reciproca comunicazione.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

Per lo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti potranno prevedere la costituzione di un Gruppo di Lavoro.

Art. 6 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del know-how preesistente dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi saranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da parte di ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

Art. 7 - Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati sarà preventivamente concordata tra i Responsabili scientifici di cui all'art. 3 del presente Protocollo, che, in ogni caso, si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati raggiunti congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Art. 8 - Riservatezza e trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'intesa, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 ("GDPR").

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'intesa medesima.

Art. 9 - Durata e recesso

Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Lo stesso Protocollo potrà essere rinnovato previo consenso scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un'ulteriore nuova intesa. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo dando un preavviso all'altra Parte di almeno 30 (trenta) giorni.

Le Parti prevedono che il Protocollo potrà essere risolto in ogni momento per mutuo consenso delle Parti stesse, manifestato per iscritto senza alcun onere per le stesse, fatto salvo l'obbligo di portare a termine le attività previste, già avviate e concordate nell'ambito della presente intesa.

Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

Art. 10 - Oneri finanziari e costi

Ciascuna Parte provvederà a sostenere direttamente le eventuali spese per lo svolgimento delle attività di competenza previste dal Protocollo.

Art. 11 - Disciplina delle controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le stesse, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 12 - Norme applicabili

Il presente Protocollo è impegnativo per le Parti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni della normativa vigente.

Art. 13 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 (Tariffa Parte II Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso-art. 4). Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, saranno sostenute a cura della Parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Dipartimento

per il Consiglio

Il Direttore del Dipartimento di
Culture, Educazione e Società
prof. Roberto Guarasci

Il Segretario/Direttore generale
avv. Maria Stefania Lauria